



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUMORE AL SENO METASTATICO "NOICISIAMO" APS

Art.1. Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e delle normative in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata:

ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORE AL SENO METASTATICO "Noicisiamo" APS

L'Associazione ha sede in Cassino (Fr), in Via Abate Aligerno,37

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è illimitata.

Art.2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

Le finalità che l'Associazione si propone, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, sono quelle elencate alla lettera a) dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In via esemplificativa e non tassativa le finalità sono:

Riunire in libera Associazione i pazienti affetti da tumore al seno metastatico, insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale ed al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, "consulenti legali");

Diffondere la conoscenza sul tumore al seno metastatico, informare sulle attività di studio e di ricerca oncologica che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;

Mettere in contatto tra loro i propri soci, i soci con le istituzioni, con le case farmaceutiche ed i medici al fine di ottenere un interscambio di informazioni e collaborazioni;

Organizzare e partecipare a convegni e manifestazioni sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale, con lo scopo di promuovere una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;

Promuovere e sostenere iniziative, studi, e ricerche in campo oncologico;

Svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro metastatico nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari operanti all'interno dell'Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;

Promuovere l'interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi simili a livello nazionale ed internazionale;

Svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna affetta da tumore al seno metastatico;

Svolgere ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura ed alla prevenzione dei tumori metastatici al seno, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche;

Promuovere o svolgere, mediante i medici ed i consulenti associati, attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale;

Promuovere raccolte fondi da Enti pubblici e privati per il potenziamento della lotta contro il tumore al seno metastatico;

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere alle proprie dipendenze, sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalle normative vigenti, od ingaggiare personale anche specializzato estraneo all'Associazione;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Art.3. Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Il diniego va motivato. Il richiedente la domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I soci si distinguono in

- a) Soci fondatori;
- b) Soci partecipativi o volontari;
- c) Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che risultano nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci partecipativi coloro che si impegnano a prestare la propria attività collaborando attivamente all'interno dell'Associazione, specificatamente nell'ambito dei suoi organi: Consiglio Direttivo, Comitato scientifico e Comitato dei pazienti. Sono Soci ordinari tutti gli altri.

Fra i soci siano essi fondatori, partecipativi ed ordinari esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti dell'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica aderente.

Art.4. Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art.5. Recesso ed esclusione da Socio.

La qualifica da Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statuari e regolamentari; morosità nei pagamenti nelle quote associative; comportamento indegno o illecito.

Art.6. Organi sociali

Son organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Sindaci (organo eventuale).

Art.7. Assemblea dei Soci, compiti e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dall'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto Costitutivo, dello Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Italia.

Art.8. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità o di disaccordo fra uno o più membri, prevale la decisione del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- b) Eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e Segretario.

Le cariche di consiglieri sono gratuite.

Art.9. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.10. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative supplementari o straordinarie;
- c) Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) Erogazioni liberali ed oblazioni;
- e) Contributi della Comunità europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici e privati;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse dagli scopi istituzionali;
- h) Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura ed utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art.11. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art.12. Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consigli Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.13. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art.15. Modifiche allo Statuto e Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.lgs n. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art.16. Fondo comune

Le quote dei Soci, i contributi, le entrate ed i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art.17. Norme di rinvio

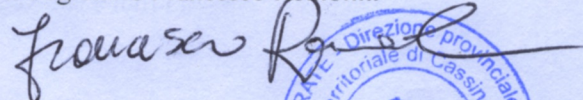
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Cassino 12 Luglio 2025

Il Presidente dell'Assemblea Marina La Norcia



Il Segretario Francesco Romolini



Il Funzionario tributario (*)
Ivana MERLINO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
Registrato a CASSINO il 28-07-2025
al n. 223 Serie 3 Cont. € 200,00